

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice - approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per l'anno 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 "Legge finanziaria provinciale per il 2015" che ha istituito l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell'Imposta municipale propria (I.MU.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.);

visto l'art. 14 della L.P. n. 20/2016 di data 29/12/2016 (Legge di Stabilità provinciale per l'anno 2017) che ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.);

vista la deliberazione consiliare n. 2 di questa stessa seduta con la quale è stato modificato il regolamento comunale per la disciplina dell'IM.I.S.;

preso atto che le aliquote fissate a valere per l'anno 2017 dal Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale sottoscritto a Trento in data 11/11/2017 e dalla "Legge di Stabilità Provinciale per l'anno 2017" sono quelle di seguito indicate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenza	0,00%
Abitazione principale categ. A1 - A8 - A9 e relative pertinenza	0,35%
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%
Fabbricati ad uso non abitativo Categoria catastale A10, C1, C3, e D2	0,55%
Fabbricati ad uso non abitativo Categoria catastale D1, D3, D4, D6, D7, D8 E D9	0,79%
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,10%
Aree edificabili	0,895%

considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5 e 6 della legge provinciale n. 14 di data 30 dicembre 2014;

preso atto che con riferimento all'abitazione principale la disciplina fissa una detrazione d'imposta pari ad Euro 230,16 che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta;

preso atto che con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola la disciplina fissa una deduzione d'imponibile pari a euro 1.500,00 anche per periodi d'imposta dal 2017 al 2019 che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta;

visto il Protocollo in materia di finanza locale a valere sul 2017 nel quale i comuni si impegnano, con riferimento alle attività produttive, a non incrementare le aliquote base indicate nel Protocollo;

fissato l'obiettivo di gettito relativo alla nuova imposta pari ad Euro 725.000,00;

richiamate le fattispecie impositive previste dal citato Regolamento IMIS all'art. 5;

si propongono di seguito le aliquote IMIS a valere per l'anno 2017 relative alle diverse fattispecie con la corrispondente previsione di gettito:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE	GETTITO PREVISTO
Abitazione principale, relative pertinenza e fattispecie assimilate	0,00%			0,00
Abitazione principale e relative pertinenza cat. catastale A1 - A8 e A9	0,35%	€ 230,16		0,00
Abitazione concessa in uso gratuito a parente o affine in linea retta entro il primo grado comprovata da contratto di comodato registrato e relative pertinenze	0,50%			5.638,00
Altri fabbricati ad uso abitativo e immobili non compresi nelle altre categorie	0,95%			404.162,00
Fabbricati ad uso non abitativo Categoria catastale A10, C1, C3, e D2	0,55%			152.060,16
Fabbricati ad uso non abitativo Categoria catastale D1, D3, D4, D6, D7, D8 e D9	0,79%			83.924,07
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,10%		€ 1.500,00	743,39
Aree edificabili	0,895%			78.472,38

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione - ai sensi degli artt. 56 comma 1 e 56-ter della Legge Regionale 4 gennaio 1993 n. 1, come da ultimo modificata dalla L.R. 15 dicembre 2015, n. 31;

con voti favorevoli nr. 7, contrari nr. 3 (Bevilacqua Rudi, Brusacoram Claudia e Penasa Andrea), astenuti nr. 1 (Rossi Christian), espressi per alzata di mano, accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori previamente nominati,

d e l i b e r a

- di determinare**, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2017:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE	GETTITO PREVISTO
Abitazione principale, relative pertinenza e fattispecie assimilate	0,00%			0,00
Abitazione principale e relative pertinenza cat. catastale A1 - A8 e A9	0,35%	€ 230,16		0,00
Abitazione concessa in uso gratuito a parente o affine in linea retta entro il primo grado comprovata da contratto di comodato registrato e relative pertinenze	0,50%			5.638,00
Altri fabbricati ad uso abitativo e immobili non compresi nelle altre categorie	0,95%			404.162,00

Fabbricati ad uso non abitativo Categoria catastale A10, C1, C3, e D2	0,55%			152.060,16
Fabbricati ad uso non abitativo Categoria catastale D1, D3, D4, D6, D7, D8 e D9	0,79%			83.924,07
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,10%		€ 1.500,00	743,39
Aree edificabili	0,895%			78.472,38

2. **di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

COMUNICAZIONE SUI RICORSI
(art. 4 della L.P. 30/11/1992, n. 23)

Avverso il presente atto sono ammessi:

- a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma v° del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L;
ed alternativamente:
- b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Tevini Ivan

IL SEGRETARIO COMUNALE

Penasa Elda

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).